Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 96/15/CSP

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE VENETO PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(proc. n. 2611/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*», come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante "*Informativa economica di sistema*", come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l'artico 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell'anno successivo e tramite appositi modelli telematici (c.d. modelli EP e di seguito così denominati) - delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell'ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 49/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato alla Regione Veneto in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 16887/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione servizi media (ora Direzione contenuti audiovisivi e di seguito così denominata) n. 49/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato in data 5 dicembre 2014, questa Autorità ha contestato alla Regione Veneto (di seguito denominata REGIONE) la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato alla stampa quotidiana e periodica quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2011 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 521.932,00, pari al 33,80 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.544.281,00);

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 555.159,00 pari al 31,38 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.769.210,00);

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 243.652,00 pari al 32,01 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 761.150,00).

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*".

2. Deduzioni della Regione.

In accoglimento della richiesta formulata dalla regione Veneto nelle memorie acquisite in data 17 dicembre 2014 (prot. 63678/2014), con nota del 22 gennaio 2015 (prot. 16887/2015), l'Autorità convocava la REGIONE in persona di uno o più rappresentanti per consentire l'accesso agli atti del procedimento, presso la sede dell'Autorità.

In data 28 gennaio 2015, in occasione dell'accesso agli atti, è emersa la presenza di errori di compilazione dei modelli EP da parte della REGIONE. L'Autorità, pertanto, concedeva un termine (il 18 febbraio 2015) per l'invio di nuovi modelli EP rettificati e compilati secondo i criteri individuati nella *Direttiva sugli indirizzi interpretativi.*

Con nota del 9 febbraio 2015 (acquisita con prot. n. 22428/15), la REGIONE inviava nuovi modelli EP accompagnati da una nota esplicativa nella quale si osservava quanto segue:

"*A seguito di una ricognizione effettuata presso le Strutture della Giunta regionale per acquisire dai Responsabili delle stesse, che abbiano sostenuto spese per pubblicità istituzionale negli anni 2011, 2012 e 2013, documentazioni e informazioni utili ai fini del riscontro a Codesta Autorità, si è proceduto a:*

- fare correggere gli errori materiali contenuti nelle schede inviate a suo tempo ed evidenziati in sede di accesso;

- acquisire alcune schede compilate non presenti nella documentazione acquisita in copia il 28 gennaio 2015;

- fare aggiornare voci di spesa contenute in schede inviate a suo tempo, a seguito della successiva verifica di ammissibilità delle stesse".

La REGIONE, nel rinviare i modelli EP, precisava che gli stessi non contenevano le spese effettuate dal Consiglio Regionale.

Con nota del 9 marzo 2015 (prot. 27126/2015), ad integrazione della documentazione in precedenza inviata - su richiesta informale dell'Autorità – la

REGIONE provvedeva ad inviare anche i modelli EP relativi alle spese sostenute dal Consiglio Regionale.

Sulla base dei dati contenuti nei modelli EP relativi alle spese sostenute dal Consiglio e dalla Giunta Regionale, la REGIONE risulta aver ripartito – complessivamente - come segue le spese per pubblicità istituzionale:

- nel 2011 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 511.934,65, pari al 27 per cento circa del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.885.266,78);

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 568.129,81 pari al 40 per cento circa del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.410.015,91);

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 416.559,14 pari al 23 per cento circa del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.802.408,18).

3. Approfondimenti istruttori.

In data 27 aprile 2015, la Direzione contenuti audiovisivi ha inviato richiesta di parere al Servizio giuridico di questa Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del *Regolamento*. Il parere è stato rilasciato in data 15 maggio 2015. L'avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori e la relativa sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono stati comunicati alla REGIONE ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *Regolamento*.

4. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale destinate alla stampa quotidiana e periodica si fondava su dati imparziali e scorretti, che sono stati aggiornati dalla REGIONE nel corso del procedimento. Tuttavia, anche sulla base delle informazioni fornite dalla REGIONE, risulta confermata la violazione delle quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* relative alla stampa periodica con riferimento a tutte le annualità in contestazione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura di euro 27.429,00 (ventisettemilaquattrocentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla Regione Veneto devono ritenersi di entità media con riferimento agli finanziari 2011 e 2013 e di entità lieve per l'esercizio finanziario 2012, in considerazione del livello di scostamento percentuale riscontrato rispetto alla quota normativamente prevista, nei relativi anni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

La REGIONE ha collaborato attivamente all'istruttoria, al fine di fornire i dati complessivi dei diversi centri di spesa e nel rispetto dei criteri previsti dalla *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*. Si presume pertanto che per gli esercizi finanziari successivi si sia attivata per evitare violazioni analoghe a quelle in questa sede accertate.

C. Personalità dell'agente.

La Regione Veneto, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che le REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

Sulla base di quanto precede, la REGIONE sarà tenuta a corrispondere, al netto di ogni altro onere accessorio, la somma di euro 27.429,00 (ventisettemilaquattrocentoventinove/00), in applicazione del principio del cumulo materiale delle sanzioni, così determinata:

- euro 11.132,00 per la violazione commessa nell'anno 2011.

- euro 5.165,00 per la violazione commessa nell'anno 2012.

- euro 11.132,00 per la violazione commessa nell'anno 2013.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Veneto ha violato, con riferimento agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 le quote previste dall'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*.

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di euro 27.429,00 (ventisettemilaquattrocentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar* con riferimento agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

INGIUNGE

alla citata REGIONE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 96/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 96/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani